

SCATTI di ANZIANITA' anche ai precari

Una sentenza della Corte di

Giustizia Europea apre nuovi scenari e possibilità per gli insegnanti precari italiani.

« Per quanto riguarda le con-

dizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Del Cerro Alonso ed il suo datore di lavoro: l'Ospedale pubblico convenzionato della Comunità Basca di Spagna.

Dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice è emerso che, tra il 1990 e il no 2004, la sig.ra Del Cerro ha lavorato per più di dodici anni come assistente amministrativa in vari ospedali del sistema sanitario pubblico dei Paesi Baschi e che, durante tutto questo periodo, essa ha fatto parte del «personale di ruolo a tempo determinato».

Successivamente, avendo superato le relative prove di selezione, la sig.ra dal 1° luglio 2004, ha occupato un posto di assistente amministrativa come membro del «personale di ruolo a tempo indeterminato».

Il 7 luglio 2004, l'interessata ha chiesto il riconoscimento dei dodici anni di

(Continua a pagina 2)

Nuovo Contratto e Fondo d'Istituto

Luci ed ombre

bozza di contratto siglata il 7 ottobre scorso contiene degli aspetti innovativi migliorativi per quel che riguarda la gestione della contrattazione d'Istituto e la distribuzione del fondo, mentre gli aspetti deludenti sono quelli preesistenti che la nostra Organizzazione si è battuta per modificare ma che ancora permangono.

Abbiamo tentato di schematizzare una sintesi

Aspetti negativi

- NON si è eliminato il FIS, convogliando TUTTE le risorse nello stipendio;
- NON si è ottenuta la suddivisione del FIS con la distinzione, già da parte del Ministero che li invia, tra i fondi per i docenti e quelli per gli ATA: continuerà ad essere un calcolo che spetterà alla RSU in contrattazione col D.S.

Aspetti positivi



- e' stato stabilito un calendario preciso per le scadenze annuali: inizio delle trattative entro il 15

(Continua a pagina 6)

SOMMARIO

Pag. 2 - Panoramica sulle pensioni

Pag. 3 - La scuola italiana è in alto mare e rischia di affondare: SALVIAMOLA!
- Riscatto laurea

Pag. 4 - Anno di formazione e prova (vademezum)

Pag. 7 - E' primavera

Pag. 8 - Quesitario



Una panoramica sulle pensioni.

La tabella descrive, in estrema sintesi e negli aspetti più salienti, quelle che potrebbero essere le possibili evoluzioni del destino delle pensioni. Nella prima colonna viene descritta la situazione attuale di partenza, nella seconda la riforma Maroni tuttora vigente ma messa in discussione da un accordo che prevede una riduzione e sostituzione dello scalone (terza colonna) con vari scalini. In attesa di una normativa definitiva prospettiamo solo le ipotesi oggetto di discussione.

Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2007	Riforma Maroni (L. 243/2004) In vigore a partire dal 1.01.2008	Accordo Governo-sindacati del 20.07.07
PENSIONI DI VECCHIAIA		
UOMINI: 65 anni di età e almeno 20 di contributi DONNE: 60 anni di età e almeno 20 di contributi Oppure per entrambi: 40 anni di contributi	UOMINI: 65 anni di età e almeno 20 di contributi DONNE: 60 anni di età e almeno 20 di contributi Oppure per entrambi: 40 anni di contributi	UOMINI: 65 anni di età e almeno 20 di contributi DONNE: 60 anni di età e almeno 20 di contributi Oppure per entrambi: 40 anni di contributi
PENSIONI DI ANZIANITA'		
57 anni di età e 35 di contributi Oppure 39 anni di contributi	APPLICABILE AGLI UOMINI Dal 1.01.2008 - 60 anni di età e 35 di contributi Dal 1.01.2010 - 61 anni di età e 35 di contributi Dal 1.01.2014 - 62 anni di età e 35 di contributi	- Dal 1.01.2008 - 58 anni di età e 35 di contributi - Dal 1.01.2009 quota 95 (= la somma degli anni di età e di quelli di contributi deve dare 95) 59 anni di età e 36 di contributi Oppure 60 anni di età e 35 di contributi APPLICABILE AGLI UOMINI - Dal 1.01.2011 quota 96 60 anni di età e 36 di contributi Oppure 61 anni di età e 35 di contributi - Dal 1.01.2013 quota 97 61 anni di età e 36 di contributi Oppure 62 anni di età e 35 di contributi

Scatti di anzianità anche ai precari

(Continua da pagina 1)

servizio anteriormente prestati, che rappresentano l'equivalente di quattro scatti triennali. Il datore di lavoro, l'Ospedale, ha accolto la sua domanda. La retribuzione è stata conseguentemente aumentata di quattro scatti a partire dal 1 luglio 2004, data del suo passaggio di ruolo.

Il 12 novembre 2004, la Del Cerro ha presentato una nuova domanda al fine di ottenere il pagamento degli scatti triennali maturati nel corso dell'anno precedente al suo passaggio di ruolo. A tal riguardo, la richiesta si basava su una disposizione supplementare del regio decreto del 1989, recante norme per l'applicazione della legge 26 dicembre 1978, n. 70, in materia di riconoscimento di servizi pregressi effet-

tuati presso l'amministrazione pubblica la quale prevede che gli effetti economici derivanti dal riconoscimento dell'anzianità di servizio possano estendersi retroattivamente al periodo precedente la domanda di riconoscimento dei servizi pregressi, fino al massimo di un anno.

Poiché tale domanda è rimasta priva di risposta, l'interessata si è rivolta al giudice, il quale ha fatto valere il principio dell' "Accordo quadro" sopraccitato: il rifiuto di concessione retroattiva degli effetti economici risultanti dal riconoscimento dell'anzianità di servizio costituisce una discriminazione del «personale di ruolo a tempo determinato» rispetto al «personale di ruolo a tempo indeterminato».

Su questo si è espressa la Corte dando

ragione alla signora Dal Cerro.

La situazione della lavoratrice spagnola, è analoga a quella degli insegnanti precari italiani, che non possono accedere agli aumenti retributivi per anzianità previsti per il personale di ruolo. Il superamento delle disparità di trattamento retributivo fra docenti con contratto a tempo determinato e indeterminato è uno degli obiettivi civili da sempre sostenuti dalla nostra Organizzazione sindacale e non possiamo che accogliere positivamente il pronunciamento da parte della giurisprudenza europea.

Michela Gallina



La scuola italiana è in alto mare e rischia di affondare!

SALVIAMOLA

Venezia e il suo convivere con l'acqua alta, l'acqua alla gola, Venezia che rischia di affondare, è diventata una metafora per descrivere il desolante scenario in cui versa la scuola italiana, vittima di continui tagli e di scarsa attenzione e considerazione da parte dei Governi di ogni colore politico.

Il capoluogo veneziano, per un giorno, è diventato cornice ospitante la suggestiva protesta degli insegnanti e il loro accorato appello per salvare il sistema dell'istruzione italiano.

Striscioni, slogan e una grande folla di iscritti e semplici cittadini tutti uniti per dire no ad una Finanziaria che penalizza la scuola con pesanti tagli alle risorse.

Così è andata in scena, a Venezia, la mattina del **27 ottobre scorso**, la colorita manifestazione nazionale indetta dalla Gildea degli Insegnanti in occasione dello sciopero proclamato da tutto il comparto scuola.

A bordo di alcune imbarcazioni, i rappresentanti dell'associazione hanno solcato i canali, sventolando le grandi bandiere, mentre una delegazione ha partecipato ad un sit-in di protesta, in Campo S. Geremia, davanti alla sede della Rai, ospitando anche uno spettacolo satirico teatrale interpretato dalle maschere veneziane.

E' seguito l'intervento di Rino Di Meglio che, durante il comizio conclusivo, ha spiegato come la recente bozza di contratto sia stata stesa con quasi due anni di ritardo mentre, per legge, i contratti economici dovrebbero essere biennali e prevedere un aumento della retribuzione basato sull'inflazione programmata dal Governo per il biennio e sulla differenza tra inflazione programmata e quella reale del biennio precedente.

In virtù di questo meccanismo, **il mancato rispetto dei tempi comporta un progressivo impoverimento degli insegnanti e impedisce non solo l'adeguamento degli stipendi italiani allo standard medio europeo, ma neppure il recupero dell'inflazione.**

Inoltre nel disegno di Finanziaria, **il Governo non ha previsto alcuno stanziamento per i futuri rinnovi contrattuali e, contrariamente a quanto sbandierato nei programmi pre-elettorali, si prevede un ulteriore taglio di 11 mila posti negli organici** con un rischio di conseguente scadimento qualitativo del servizio che la scuola pubblica può offrire all'utenza.

M. G.



Riscatto laurea

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1997 ed entrato in vigore il 12 luglio 1997, contiene al capo II nuove disposizioni che regolamentano il riscatto dei corsi universitari di studio e dei periodi di lavoro all'estero (articoli 2 e 3), dettando nuovi criteri per la determinazione dei relativi oneri che tengano conto della riforma del sistema pensionistico introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.

Relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, per i quali la re-

lativa quota di pensione sarà calcolata con il sistema contributivo, in quanto l'anzianità contributiva alla predetta data risulta inferiore a 18 anni, il corrispondente onere è determinato, per espressa disposizione di legge, non più in termini di riserva matematica, ma applicando l'aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto stesso.

Praticamente chi ha frequentato l'università dal 1996 può riscattare il periodo del corso di studio ma tale riscatto non concorre al raggiungi-

mento dell'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, ferma restando la valutazione nella determinazione del montante contributivo. (Circolare esplicativa del L.ivo n. 184 - 1.1.5.)



Chi pur frequentando l'università dal 1996 può vantare a tale data 18 anni di contribuzione può riscattare la laurea anche ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio.

Chiara Moimas

Anno di formazione e prova

Congratulazioni vivissime ai colleghi neoimmessi in ruolo. Il presente lavoro vuole essere una breve guida pratica riguardo le attività di formazione.

I docenti che stipulano un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che passano ad un ruolo superiore secondo le procedure di mobilità, sono soggetti ad un periodo di prova non inferiore ai 180 giorni di servizio nel medesimo anno scolastico, 150 giorni se in astensione obbligatoria per gravidanza.

L'anno di prova decorre dalla nomina giuridica in ruolo (1° settembre) e ha termine con la fine delle lezioni, concludendosi a fine giugno con la notifica formale del dirigente scolastico che decreta il superamento dell'anno di prova da parte del docente neoimpresso.

(Normativa di riferimento sull'anno di formazione: C.M. n. 267 del 10.09.91 e nota ministeriale prot. n. 39 del 28.05.2001. Per il Contratto: art. 67 del CCNL del 2003).

APPROFONDIMENTO a cura di Annalisa Santi




Il Tutor

Ogni docente neo-immesso in ruolo viene affidato ad un docente dell'istituto esperto, già di ruolo, preferibilmente dello stesso ambito disciplinare. Il tutor è considerato una figura di appoggio e supporto alla didattica del docente e ha funzioni di guida nella stesura della "tesina". Non ha però facoltà di giudizio, in quanto la valutazione spetta esclusivamente al comitato di valutazione presso cui il docente neo-immesso discute l'elaborato finale. Può essere lo stesso docente neo-immesso a proporre il nominativo del proprio tutor, oppure, nel caso in cui l'interessato non proponga alcuna preferenza, l'assegnazione spetta al dirigente scolastico. Eventuali proposte divergenti vengono messe ai voti nell'ambito del Collegio Docenti, che delibera in materia didattica. Al tutor non potranno essere affidati più di due docenti neoimmessi. Il compenso del tutor è fissato dalla contrattazione d'istituto.

La formazione

Prima parte: attività on-line



La formazione è obbligatoria e riguarda il docente immesso in ruolo per la prima volta e non viene ripetuta in caso di passaggio di ruolo. La legge attualmente fissa nella durata di 40 ore le attività comprese nell'ambito formativo. Da qualche anno una parte delle ore del corso di formazione si svolge *on-line*, mentre il resto viene effettuato *in presenza*. La parte *on-line* si svolge sulla piattaforma di "indire", dove hanno luogo altre attività di formazione a distanza come ad esempio per la lingua inglese, per le tecnologie informatiche, ecc. L'iter formativo ha inizio con l'iscrizione del docente neoimpresso in ruolo da parte della segreteria scolastica dove il docente presta servizio. In seguito la segreteria comunica al docente la password di accesso all'area web, password modificabile a partire dalla

prima connessione. In genere la piattaforma non è accessibile prima di febbraio e, soprattutto nei primi giorni, può registrare problemi di accesso o di intasamento. Il sito internet è **www.indire.it** e il link di accesso è **iniziative puntoedu docenti**. Nell'area successiva vengono presentate, a destra dello schermo, tutte le attività di formazione in corso, a quel punto il docente è chiamato ad inserire il proprio nome e la password ed ha accesso alla piattaforma.

Area web tematica:

L'area si struttura in una sezione centrale, dove convergono i vari ambiti disciplinari. A loro volta ciascun ambito sottende diversi obiettivi disciplinari che, a loro volta, danno accesso alle singole attività. Il docente è chiamato a svolgere una proposta di lavoro da concludere con un file in word o in power point. E' preferibile, ma non obbligatorio, che il docente affronti attività inerenti all'ambito disciplinare in cui presta servizio. Ogni attività è suggerita dettagliatamente nella stesura e spesso vengono forniti numerosi siti internet dove è possibile reperire materiale didattico e progettuale. Il file conclusivo deve essere inoltrato al

proprio tutor di classe che procede alla valutazione.

Crediti e portfolio:

All'inizio del corso viene assegnata la quota crediti da raggiungere. Ogni attività comporta un numero di crediti da conseguire, solitamente variabile da 2 a 8 a seconda della complessità della proposta.

Il portfolio è la sezione in cui è possibile visualizzare il percorso del candidato, le attività intraprese, i materiali di studio salvati e scaricati, gli interventi sui forum didattici, il numero di crediti conseguiti e quelli ancora in attesa di convalida da parte del tutor.

Classe virtuale:

Tutti i docenti neoimmessi in ruolo sul territorio nazionale accedono al portale, in particolare alla loro classe virtuale. La classe raggruppa i docenti che frequentano i corsi *in presenza* e che appartengono a scuole dello stesso distretto, quindi vicine geograficamente. L'area è gestita dal tutor di classe, solitamente un dirigente scolastico appositamente formato che cura il corso in presenza, da non confonde-

(Continua a pagina 5)

(Continua da pagina 4)

re con il tutor personale che segue il docente nella tesina. Il tutor visiona gli elaborati che vengono inviati direttamente sulla piattaforma dai corsisti e procede alla convalida. Sia nell'area di classe che nell'area "nazionale" funzionano *forum* e *chat-line* dove i docenti interagiscono tra di loro, scambiandosi consigli, pareri ed esperienze didattiche. I forum sono divisi per aree tematiche, ma esistono anche *stanze caffè* dove è possibile la discussione su tematiche generali.

Conclusione dell'attività on-line:

Una volta raggiunto il numero di crediti stabilito, il docente procede ad una stampa riepilogativa delle attività svolte. Una copia di tale stampa viene recapitata al direttore generale dei corsi in presenza, mentre un'altra viene solitamente richiesta dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza. Il dirigente può richiedere anche la stampa dettagliata di tutti gli elaborati svolti dal docente, unitamente alla presentazione della tesina. Tali elaborati possono venire presi in considerazione dai membri del comitato di valutazione.



Titolarità di sede:

Il docente neoimpresso in ruolo assume temporaneamente l'incarico nella sede scelta. La sua posizione tuttavia non è ancora di titolarità: infatti il posto che ricopre viene messo tra le disponibilità esprimibili nei trasferimenti di febbraio. Anche il docente neoimpresso quindi effettuerà domanda di "trasferimento", chiedendo la conferma della sede prescelta e includendo una rosa di alternative. Più specificatamente egli partecipa alla cosiddetta seconda fase dei movimenti di mobilità, che si conclude con la pubblicazione delle sedi assegnate.

Seconda parte: formazione in presenza

L'Ufficio Scolastico Provinciale, sulla base del proprio contingente di docenti neoimpressi in ruolo, dispone i corsi di formazione *in presenza*. Tali corsi interessano i vari distretti e sono guidati da dirigenti scolastici, appositamente formati in qualità di tutor. Il numero degli incontri in presenza varia da 6 a 8 in base alla durata di ciascun incontro e si concentrano in un periodo che va da febbraio a maggio. La frequenza delle ore del corso è obbligatoria, è consentito un numero di assenze, comprovate da documentazione, non superiore ai 2/5. Solitamente il corso si svolge in orario pomeridiano, fuori dall'orario scolastico. I docenti che risultassero in servizio in tali fasce orarie verranno esonerati in quanto le attività di formazione hanno la precedenza. La scelta degli argomenti teorici trattati compete al tutor del corso e tiene conto delle competenze di ingresso dei docenti e dell'ambito disciplinare in cui lavorano. Generalmente l'istituto che ospita il corso, ove possibile, mette a disposizione dei docenti il laboratorio di informatica. Durante il corso sono previsti momenti di raccordo con l'attività on-line.

Discussione davanti al comitato valutazione:

Questa fase vale sia per gli assunti in ruolo per la prima volta che per coloro che hanno ottenuto il passaggio.

Il docente neoimpresso in ruolo è chiamato allo svolgimento di una relazione scritta su un obiettivo specifico della propria area disciplinare ritenuto particolarmente significativo. Non esiste una normativa che regoli la materia in tal senso. Analogamente il dirigente scolastico non può imporre scelte argomentative, linee metodologiche o strutturali. Il docente può prendere visione in segreteria degli elaborati discussi gli anni scolastici precedenti. L'elaborato viene richiesto in duplice copia almeno una decina di giorni prima della discussione davanti al comitato di valutazione e, congiuntamente all'elaborato, può venire richiesta la stampa dettagliata delle attività on-line svolte dal docente sulla piattaforma indire. In sede di discussione il docente risponde ad eventuali richieste di delucidazione da parte del dirigente scolastico o dei membri del comitato. Il dirigente infine, raccolti sufficienti elementi di giudizio, sentito il parere del comitato, procede alla stesura della relazione finale da inviare all'Ufficio Scolastico Provinciale, per la notifica definitiva dell'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 440 del D.L. vo. N. 297/94.


Posticipo della discussione finale:

La discussione della tesina può venire posticipata all'anno successivo allorché il docente, in possesso del requisito dei 180 giorni di servizio e con regolare frequenza delle attività seminariali, si trovi in stato di impedimento comprovato al momento della discussione effettiva. Nel successivo anno scolastico, pertanto, il docente non dovrà ripetere le attività seminariali, ma procedere unicamente alla discussione dell'elaborato, ai sensi del DPR 417/74. E' altresì possibile effettuare la discussione davanti al comitato di valutazione da parte di quel docente che non abbia potuto frequentare le attività in presenza e on-line, previa giustificata documentazione.

Non superamento dell'anno di prova:

In caso di esito sfavorevole da parte del comitato valutazione, presieduto dal dirigente scolastico, si applica l'art. 439 del D.L.vo 297/94 che prevede la dispensa dal servizio o la restituzione al ruolo di partenza, qualora l'interessato provenga da un altro ruolo. Nel caso in cui, invece, il comitato di valutazione disponga la necessità di acquisire ulteriori elementi di conoscenza circa il docente, si procede al rinvio al successivo anno scolastico, sempre a condizione che il docente abbia comunque conseguito il requisito dei 180 giorni di servizio. Tale rinvio può aver luogo soltanto una volta.

Se il non superamento dell'anno di prova è dovuto al mancato raggiungimento dei 180 giorni per legittime assenze, allora l'anno può essere rinviato indefinitamente.



Luci ed ombre - Nuovo Contratto e Fondo d'Istituto

(Continua da pagina 1)

settembre, sottoscrizione entro il 30 novembre (Art.6), pagamento delle attività aggiuntive entro il 31 agosto (comma 4);

BASTA CON CONTRATTI A CONSUNTIVO E PAGAMENTI DILAZIONATI IN UN TEMPO IMPRECISATO!



- è precisato meglio il diritto a conoscere ed a contrattare sulle risorse economiche provenienti da altre fonti che non siano quelle ministeriali (da privati, enti, convenzioni, intese ...);

BASTA FATICARE PER CONQUISTARE INFORMAZIONI NASCOSTE!



- deve essere costituita presso ogni Direzione Scolastica Regionale una Commissione bilaterale per assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali nei singoli Istituti scolastici;

BASTA D.S. CHE NON RISPONDONO DELLE LORO INADEMPENZE!

- ogni Direzione Scolastica Regionale dovrà stipulare un Contratto per stabilire le procedure di raffreddamento della conflittualità contrattuale nelle singole Istituzioni scolastiche;

lastiche;

IL COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DEL D.S. POTRA' ESSERE CENSURATO GIÁ DALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA, SENZA RICORRERE SUBITO AL GIUDICE ORDINARIO, CON RELATIVE SPESE.

- è stabilito, al comma 6 dell'art. 6, l'iter da seguire per RSU e D.S.: a) si sottoscrive l'ipotesi di Contratto decentrato integrativo; b) il D.S. invia entro 5 gg il testo ai revisori dei conti (e così la RSU ha il tempo di consultare i lavoratori); c) se dopo 30 gg

non ci sono rilievi, si stipula il Contratto e lo stesso diventa efficace. Se risultano rilievi ostantivi, tempestivamente si riapre la trattativa.

BASTA ACCORDI DELL'ULTIMO MINUTO e MANCATA INFORMAZIONE SUI VERBALI DEI REVISORI.

- LE ORE AGGIUNTIVE saranno così compensate:

se di **INSEGNAMENTO: € 35,00 lorde**

se **NON di INSEGNAMENTO: € 17,50 lorde**

SI DOVRANNO RIVEDERE LE ATTIVITA' già programmate per quest'anno scolastico, perché probabilmente sono incompatibili con le risorse a disposizione, nonostante le risorse del FIS siano state incrementate (art. 84) di € 2,36 mensili pro-capite X 13 mensilità, in base a chi era in servizio al 31.12.2005, ma altre risorse, invece, sono andate nella R.P.D.

- sono state stabilite anche ORE AGGIUNTIVE PER CORSI DI RECUPERO, compensate con € 50.00 lorde. Si attende di sapere come concretizzare l'idea; comunque all'art. 28, comma 5 è scritto chiaramente: "**l'attività di insegnamento si svolge nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale**" eventuali corsi estivi, a fine giugno, luglio od agosto, quindi, saranno VOLONTARI e PAGATI.

- il piano annuale delle attività e i con-

seguenti impegni del personale docente, predisposti dal D.S. prima dell'inizio delle lezioni e deliberati dal Collegio dei Docenti, sono conferiti in forma scritta e possono prevedere attività aggiuntive. Del piano è data informazione alla RSU.

FINALMENTE POTREMO PROGRAMMARE LA NOSTRA VITA LAVORATIVA CONCILIANDOLA CON QUELLA PRIVATA

- sono previsti compensi forfetari per gli insegnanti TUTOR che accolgono TIROCINANTI.

- sono previsti compensi forfetari per gli insegnanti TUTOR che accolgono TIROCINANTI.

In entrata si sono semplificati i criteri per l'assegnazione del FIS alle scuole, con soli 3 criteri: 15 % per il numero delle sedi; 68 % in base all'organico di diritto del personale; il 17 % per gli istituti secondari di II grado, sempre in base all'organico di diritto dei soli docenti.

Gli altri accordi (2 docenti Collaboratori del D.S; funzioni strumentali; ...) sono stati confermati rispetto al vecchio CCNL.

Giuliana Bagliani



All'art.88, comma 1 è stato scritto: "**per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse (del FIS) va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento**"

BASTA CON IL COMPENSO DI ATTIVITA' DI TIPO ORGANIZZATIVO CHE COMPETONO AL D.S. O AL PERSONALE ATA!

"**la progettazione va ricondotta ad unitarietà nell'ambito del POF, evitando la burocratizzazione e la frammentazione dei progetti**".

BASTA CON LA SCUOLA-PROGETTIFICIO!

Al comma 2: "Con il fondo sono altresì retribuite:

- paragrafo a. **il particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica**"

BASTA VALORIZZARE L'AGGIUNTIVO DISCONOSCENDO IL VERO E PROPRIO INSEGNAMENTO!

- paragrafo l. particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.

Qui riusciamo a far rientrare gli incontri previsti dalla L 104/92 evitando che alcuni dirigenti continuino a considerarli "funzione docente".





E' PRIMAVERA



Gli anticipi alla scuola dell'infanzia hanno contribuito pesantemente ad accentuare il carattere assistenziale della suddetta scuola, allontanandola ineluttabilmente dal sistema di istruzione nazionale.

Gli anticipi di morattiana memoria, nessuno ne ha fatto mistero, nati come economica alternativa agli asili nido, carenti sul territorio, si sono inceppati nella loro realizzazione trascinandosi in parziali sperimentazioni. Si sono infine arenati perché nessuno ha mai saputo spiegare chi fossero le nuove figure professionali preposte all'accoglienza dei piccoli e soprattutto perché, posto che tali figure fossero state identificate, nessuno sarebbe stato in grado di reperire i fondi necessari a pagarle per l'opera prestata.

Ma i ministri passano..... ed ecco che nell'era di Fioroni sbocciano le classi primavera!

Un ulteriore brumoso autunno nella storia dell'infanzia.

Con un blitz estivo, riconducibile alla nota prot. 7247 del 6 luglio 2007, è stato dato potere ai dirigenti scolastici di inoltrare istanza, entro il 10 luglio, per ottenere il contributo finalizzato all'istituzione di offerta formativa integrata rivolta a bambini dai 2 ai 3 anni di età (classi primavera).

Il contributo ammonta a € 25.000 per sezioni funzionanti sino a 6 ore e a € 30.000 per sezioni funzionanti 8/9 ore; il numero di bambini per sezione è di 20 ed è prevista la presenza di personale nel rapporto di un educatore ogni 10 bambini.

In luglio, si sa, non ci sono attività collegiali programmate e pertanto la richiesta dei dirigenti poteva tranquil-

lamente avvenire in assenza di qualsiasi decisione o parere del collegio dei docenti.

La nostra contrarietà agli anticipi, ha incontrato favorevolmente l'estraneità dei docenti alla costituzione frettolosa ambigua e fumosa delle classi primavera, ma dobbiamo considerare che le medesime, una volta costituite, trovano spazio all'interno dei plessi.

Non è possibile convivere con una simile realtà ed ignorarla, perché anche quei bambini sicuramente devono consumare i pasti, usufruire dei servizi igienici, giocare negli spazi aperti e negli ambienti comuni ed è un loro diritto parlare, cantare e sicuramente piangere, gridare, ridere e, vista l'età, anche dormire.

Il mancato coinvolgimento dei colleghi docenti si è rivelato, in pratica, una imposizione ad accettare una realtà che non può che portare disguidi nelle scuole e senz'altro altera i ritmi e le abitudini di vita comune, tanto necessari ai bambini e conquistati con anni di sperimentazioni e confronti.

La **carezza organizzativa** che ha preceduto la costituzione delle sezioni primavera è palpabile dalla lettura delle FAQ che il Ministero pubblica sul suo sito, si ha la sensazione di assistere ad un crescendo di quesiti che si pongono con il progredire dell'esperienza e che non trovano certezza nelle risposte, ma suggerimenti e, troppo spesso, l'impegno a provvedere in seguito.

Qualcuno chiede se il personale delle sezioni primavera possa partecipare ai collegi dei docenti (ma chi è che rivolge una simile domanda??) e la risposta è naturalmente (e fortunatamente) negativa, ma il ministero non si ferma e suggerisce che il collegio dei docenti programmi momenti di incontro nell'ottica di collaborazione e continuità.

Si può trovare di peggio: qualcuno chiede se il personale ATA, che collabora con le sezioni primavera possa essere pagato con il fondo d'istituto e la risposta questa volta non è perentoriamente negativa, ma rinvia alla contrattazione integrativa d'istituto. Siamo alla follia!!

Un progetto che non ha previsto in alcun modo il coinvolgimento del personale docente nella

sua realizzazione adesso pretende di insinuarsi nella vita scolastica richiedendo impegni aggiuntivi ai docenti e prevedendo addirittura l'utilizzazione del fondo d'istituto.

Non possiamo che prospettare e temere ulteriori e continue ingerenze nell'attività lavorativa dei docenti, generate soprattutto dalla forzata convivenza.


Noi chiediamo al Ministro di rivedere la problematica riguardante le sezioni primavera considerando l'inopportunità di inserirle nel contesto delle scuole dell'infanzia ed **invitiamo i colleghi a segnalare situazioni che comportino aggravio e peggioramento del sistema lavorativo**, ribadendo che questo non deve esserci.

Vogliamo segnalare la mancanza di regole ed indicazioni nel reclutamento del personale addetto alla funzione di educatore e vogliamo ancora una volta parlare in difesa di quei bambini per i quali il legislatore ha previsto la permanenza nelle sezioni primavera sino a 9 ore al giorno.

Un ultimo dubbio: e se al mattino la sezione primavera rimane sguarnita di personale?

Attendiamo la FAQ, ma temiamo di conoscere la, pur illegittima, risposta.

Chiara Moimas



AVVISO

Al fine di poter garantire spedizione e ricezione del materiale informativo relativo al sindacato, ricordiamo ai nostri iscritti di comunicare, alla sede nazionale o a quella provinciale, ogni eventuale variazione di indirizzo e numero telefonico.



Quesitario

In questa rubrica daremo risposta ai vostri quesiti



Attività di recupero

Gentile Redazione,
ho letto nella bozza del nuovo contratto, che le ore per le attività di recupero vengono pagate € 50,00 cadauna. Vorrei sapere se anche noi insegnanti della primaria possiamo organizzare dei corsi di recupero con questo compenso o se invece le attività aggiuntive di insegnamento per noi sono pagate ad € 35,00.

Alessandra C.

*Cara Alessandra,
il contratto parla di corsi di recupero dei debiti formativi, di conseguenza si tratta di attività che riguardano la scuola secondaria di secondo grado, in quanto alla primaria e alle medie non esiste il debito formativo. Purtroppo, nonostante le maestre si ingegnino nell'organizzare e gestire dei corsi di recupero per alunni stranieri o in difficoltà, non potranno avere accesso al compenso di 50 €, bensì a quello comunque dignitoso di 35 € lorde.*

FIS ed attività aggiuntive

Salve,
sono un insegnante, di scuola primaria, la cui fiduciaria di plesso ha comunicato ieri che se non appronteremo progetti per lo svolgimento di attività aggiuntive, perderemo il Fondo d'istituto e quindi i soldi per pagare le supplenti. Siccome la cosa non mi convince e il nostro Dirigente è veramente poco affidabile, vorrei sapere da Voi come stanno veramente le cose. Anche perchè nessuno vuole fare più ore aggiuntive su progetti che comunque caricano i docenti d'impegni sempre maggiori, rendendo poi il la-

voro in classe alquanto pesante. Riteniamo infatti doveroso lavorare in classe e nel nostro orario garantendo ai nostri alunni il servizio migliore possibile.

Grazie per la cortese attenzione,

Cristina M.

*Cara collega,
il fondo d'istituto non c'entra niente con i soldi per pagare le supplenti che provengono da un altro capitolo di spesa; le attività aggiuntive non sono obbligatorie, nè lo sono i progetti. Se non trovate il modo di spendere i soldi del fondo, questi rimarranno come avanzi per il prossimo anno. Se qualcuno intende fare qualcosa di aggiuntivo avrà più soldi a disposizione, inoltre con il fondo d'istituto potete risarcirvi di una serie di disagi che vanno sotto il nome di "flessibilità": rientri pomeridiani, scavalchi, organizzazioni orarie particolari, buchi orari, numero di classi, numero di programmazioni, incontri per la L. 104/92.*

Per tutto il resto siamo da sempre perfettamente d'accordo con te.

Trattenuta INPDAP

Sono un'insegnante di scuola primaria,
ho saputo che un gruppo di mie colleghe si sta mobilitando per chiedere la cessazione della trattenuta INPDAP dallo stipendio. Vorrei sapere se è possibile inoltrare questa richiesta oppure se la trattenuta è obbligatoria e quindi diventa inutile mobilitarsi in tal senso.

Grazie

Mara O.

*Cara Mara,
la trattenuta INPDAP è obbligatoria per i dipendenti dello Stato per effetto*

di legge istituita nel 1995, pertanto è inutile inviare richieste di cessazione. Diverso è il discorso per i pensionati che, fino a qualche mese fa, non POTEVANO usufruire delle prestazioni INPDAP e si ritrovavano comunque la trattenuta, anche se ridotta. Quando sono iniziate ad arrivare le revocche da parte dei pensionati, l'INPDAP è corso ai ripari inviando una circolare con la quale estendeva la possibilità di usufruire dei prestiti anche a loro.

Riforma pensioni

Salve,

sono una vostra iscritta e vorrei capire che cosa s'intende per riforma delle pensioni all'interno del nostro comparto, che cosa dobbiamo aspettarci possa cambiare rispetto alle condizioni attuali.

Grazie.

Mariangela F.

*Cara collega,
innanzitutto non esiste ancora niente di effettivo, attualmente l'alternativa alla brusca scomparsa delle pensioni di anzianità (che hanno come requisito il 35 anni di contributi e 57 di età cronologica) è innalzare a 60 l'età minima pensionabile per tutti con almeno 35 anni di servizio. Per le donne con 60 anni di età c'è la possibilità di andare in pensione anche con un numero inferiore di anni di contribuzione. (a pag. 2 abbiamo inserito una sintesi contenente anche l'ulteriore proposta nata da un accordo governo-sindacati, che prevede una riduzione dello scalone).*

Rimangono invariate le condizioni preesistenti per le pensioni di vecchiaia: 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne e/o 40 anni di contributi.